

Relazione illustrativa

1. Premessa

La crisi finanziaria già nel 2009 ha evidenziato le carenze dell'architettura di vigilanza europea, fortemente frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell'attività dei gruppi bancari transfrontalieri.

La necessità di dare una prima risposta alle criticità evidenziate dalle crisi ha portato da una parte all'approvazione di una nuova architettura di vigilanza europea e, dall'altra, ad una fase di riforma della regolamentazione comunitaria relativa al settore bancario.

Sotto il primo profilo, le innovazioni si sono in un primo momento sostanziate nella creazione del Comitato per i Rischi sistemici – ESRB e, a livello microprudenziale, delle tre autorità settoriali (l'EBA per il settore bancario, l'EIOPA per quello assicurativo, e l'ESMA per i mercati finanziari) con l'obiettivo di creare un set di regole uniche per gli operatori del mercato unico e dirimere in modo vincolante eventuali dispute tra autorità nazionali nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri.

Per quanto riguarda il quadro normativo, gli interventi di riforma hanno riguardato in primo luogo la vigilanza prudenziale, con l'approvazione nel giugno 2013 della direttiva 2013/36/UE (di seguito "CRD4") e del collegato Regolamento (UE) 575/2013 (di seguito "CRR"), che costituiscono il c.d. pacchetto CRD4/CRR.

La definizione di questo nuovo quadro normativo rappresentava un tassello fondamentale del secondo step della riforma della vigilanza europea, il Meccanismo Unico di Vigilanza divenuto operativo nel novembre 2014. L'entrata in vigore della CRD4/CRR rappresenta un passaggio cruciale per l'operatività del SSM, dato che, superando le preesistenti normative nazionali, mette la BCE, in qualità di supervisore unico, in condizione di applicare gli stessi strumenti di vigilanza a tutte le banche dell'euro area sottoposte al suo controllo.

La CRD4/CRR costituisce la legislazione di base sull'armonizzazione delle norme di vigilanza nel settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook nel mercato interno per il settore bancario contenente regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e dell'impresa di investimento dell'Unione europea; con il complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 articoli per circa 1.500 pagine di norme di grande dettaglio), vengono trasposti nell'UE gli Accordi di Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria.



2. Le innovazioni di maggiore rilievo

Il CRR è applicabile a partire dal 1° gennaio 2014 anche se per diversi strumenti di controllo microprudenziale è prevista una graduale entrata in vigore, fino al 2018, come stabilito dal Comitato di Basilea.

La CRD4 doveva essere recepita entro il 31 dicembre 2013. L'approvazione della delega legislativa da parte del Parlamento solo con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 – legge di delegazione europa 2013 – secondo semestre (di seguito "LDE"), che all'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega, non ha reso possibile rispettare tale termine e è pendente una procedura d'infrazione.

In realtà non per tutte le disposizioni della CRD4 è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "t.u.b."), la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali le materie ivi indicate al comma 1. La Banca d'Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti ha quindi dato attuazione, ove necessario, alle disposizioni di CRD4 in tema di:

- accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);
- misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
- processo prudenziale;
- informativa al pubblico Stato per Stato;
- governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

La normativa primaria è invece necessaria laddove il recepimento della CRD4 comporta la modifica delle vigenti disposizioni del t.u.b.

Si illustrano di seguito i principali interventi recati dallo schema di decreto legislativo, elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia e Consob e all'esito di una consultazione pubblica.

1. La disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale.

Lo schema di decreto legislativo prevede una complessiva riforma della materia, volta a integrare i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità (nonché di indipendenza nel caso degli esponenti) con criteri di competenza e correttezza, da enucleare nella disciplina secondaria da emanarsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze; ciò consentirà all'intermediario e alla vigilanza una valutazione più completa dell'idoneità, anche in relazione alle specifiche circostanze. Le modifiche proposte tengono conto non solo del disposto degli articoli 23 (requisiti dei partecipanti al capitale) e 91 (requisiti dei membri dell'organo di gestione) della CRD4 ma anche delle linee guida emanate dall'Autorità Bancaria Europea e dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In applicazione del principio di cui all'articolo 91, par.3, CRD4, in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all'espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi.



In conformità della delega legislativa (articolo 3, comma 1, lettera d), L.DE) è stato individuato nel primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle Autorità di vigilanza il momento della prima valutazione dei nuovi requisiti di idoneità.

2. I poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza.

Nel t.u.b. i poteri di intervento vengono spostati in un articolo autonomo, il 53-*bis* (67-*ter* per i gruppi bancari). L'elenco dei poteri, è precisato in conformità degli articoli 64, 65, 102 e 104, CRD4, e integrato, tra l'altro, con la previsione del potere di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile – anche per ragioni di urgenza – pronunciarne la decadenza per perdita dei requisiti. Viene altresì prevista all'articolo 70-*bis*, la possibilità per la Banca d'Italia di disporre la rimozione dell'intero board, quale misura alternativa alla gestione provvisoria e all'amministrazione straordinaria della banca, e di convocare l'assemblea per il rinnovo degli organi. Il c.d. *removal* non è contemplato da CRD4 ma previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), L.DE. Si tratta peraltro di un'innovazione da tempo raccomandata dal FMI.

Per quanto riguarda il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, (di seguito "t.u.f."), analoghe previsioni sono recate dai novellati articoli 7 e 12.

Con riguardo ai poteri di intervento si segnala che con l'articolo 6, comma 3-*bis*, t.u.b., e all'articolo 2, comma 2-*bis*, t.u.f., è stato consentito alle autorità di esercitare i poteri di intervento già loro attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme di CRR, delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea ovvero degli atti direttamente applicabili emanati dall'EBA o dall'ESMA. Infatti la produzione normativa dell'Unione europea relativa al sistema bancario e finanziario è avvenuta in anni recenti tramite l'adozione di regolamenti, direttamente applicabili e non esposti quindi al rischio di implementazioni diverse da parte degli Stati membri. Inoltre tanto le direttive quanto i regolamenti prevedono il ricorso a norme di attuazione della Commissione, anch'esse direttamente applicabili. Infine, sia l'EBA che l'ESMA possono adottare, in casi specifici, provvedimenti individuali, rivolti alle Autorità di vigilanza e, al ricorrere di particolari condizioni, agli stessi soggetti vigilati. Di conseguenza si ritiene necessario prevedere una norma che abiliti in via generale le Autorità all'esercizio dei poteri di intervento per assicurare il rispetto di tali norme e per sanzionarne la violazione. Il principio è stato accolto con un ambito circoscritto, riconoscendo i poteri di intervento solo con riferimento alle disposizioni CRR e alle relative norme di livello 2 emanate dalla Commissione europea, nonché, dato il limitato novero, ai provvedimenti direttamente applicabili di EBA e ESMA.

3. Whistleblowing

L'articolo 71, CRD4, prevede l'introduzione di meccanismi per la segnalazione, sia all'interno degli intermediari sia verso l'autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche (c.d. *whistleblowing*). Nel t.u.b. sono stati quindi introdotti gli articoli 52-*bis* e 52-*ter*, mentre nel t.u.f. le corrispondenti disposizioni sono l'articolo 8-*bis* e 8-*ter*. In entrambi i casi la definizione degli aspetti applicativi è stata rimandata alla sede regolamentare.

4. L'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto.

Come noto con la riforma del diritto societario del 2004, all'articolo 2391 del codice civile è caduto l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Le vigenti disposizioni prevedono invece l'obbligo dell'amministratore di dare notizia al consiglio di amministrazione dell'interesse di cui è portatore in una determinata operazione. La vigente formulazione



dell'articolo 136, t.u.b., richiama la disciplina civilistica mentre la disciplina regolamentare di Banca d'Italia in materia di conflitti d'interesse e attività di rischio verso soggetti collegati detta ulteriori rigorose norme.

D'altro canto il legislatore delegante (articolo 3, comma 1, lettera f), LDE) ha fatto proprie le raccomandazioni indirizzate dal FMI che ritiene l'obbligo di astensione un necessario presidio. Di conseguenza sono stati modificati gli articoli 53, comma 4, t.u.b., e l'articolo 6, t.u.f. ripristinando l'obbligo di astensione di soci e amministratori in conflitto d'interesse. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 2629-*bis* del codice civile per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, è stata introdotta una sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di astensione.

5. *La riforma complessiva della disciplina delle sanzioni amministrative.*

La delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria. La CRD4 realizza infatti un'importante riforma del sistema sanzionatorio al quale si stanno allineando tutte le proposte di direttiva in materia finanziaria: l'articolo 65, comma 2, CRD4, sancisce, infatti, il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

Il legislatore delegante ha ritenuto fondamentale che il sistema sanzionatorio in materia finanziaria sia coerente e organico: è necessario evitare che gli stessi soggetti – o violazioni tra loro omogenee – siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell'autorità (Banca d'Italia o Consob) competente ad irrogare la sanzione. Pertanto la delega prevede la revisione secondo i criteri indicati dalla CRD4 non solo delle sanzioni amministrative recate dal t.u.b., ma anche di quelle recate dal t.u.f., per le violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati. Al fine di permettere un intervento complessivo, è stato previsto uno specifico criterio di delega relativo solo ai massimi e minimi edizionali previsti per le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della disciplina degli emittenti: in tale ambito non vi è rischio di interferenze fra le competenze delle Autorità di vigilanza e le rispettive procedure.

La delega, alla lettera m), n. 1, prevede che il legislatore valuti l'introduzione del principio del *favor rei* in caso di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione, nonché, nell'ottica di un recupero di efficienza dei procedimenti sanzionatori, la lettera m), n. 5, è volta a prevedere l'introduzione di efficaci strumenti deflazione del contenzioso per le fattispecie connotate da minore offensività o pericolosità e l'esclusione della punibilità delle condotte prive di offensività o pericolosità.

Non si è ritenuto di introdurre il principio del *favor rei*. Finora tale principio è stato accolto, anche dalla Corte Costituzionale, solo per la materia tributaria, mentre sono rimasti esclusi gli altri innumerevoli ambiti per i quali sono previste sanzioni amministrative. Il principio non è infatti stato introdotto nella legge 24 novembre 1981, n. 689 che rappresenta l'architettura delle sanzioni amministrative e che invece accoglie il principio di legalità solo nell'accezione del principio di irretroattività della legge.

Pur considerando il *favor rei* come un principio di civiltà giuridica, il suo riconoscimento nel contesto della trasposizione della CRD4 presenta talune criticità.



Si evidenzia, in primo luogo, che la delega si riferisce solo ad alcune sanzioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico della finanza. Non sembra ammissibile una introduzione del

principio limitata solo ad alcune fattispecie né i confini della delega legislativa sembrano consentirne un'applicazione più ampia.

Si osserva, inoltre, che il principio del *favor rei* rende le disposizioni più favorevoli entrate in vigore dopo il momento in cui è stata commessa la violazione applicabili a tutti i procedimenti sanzionatori ancora *sub iudice*. E' plausibile che il passaggio da una disciplina imperniata sulla responsabilità delle persone fisiche ad una basata sulla responsabilità delle persone giuridiche, come sopra illustrato, sia ritenuto un regime più favorevole per gli esponenti aziendali. Tutti i procedimenti in corso verrebbero quindi azzerati, ma allo stesso tempo sarebbe da escludere una responsabilità diretta dell'ente per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La Banca d'Italia ha fatto presente che l'introduzione di tale principio in questo contesto potrebbe determinare l'impossibilità di perseguire un soggetto nonostante l'esplicita richiesta da parte della BCE.

La Consob ha proposto una norma transitoria tale che il principio del *favor rei* possa applicarsi solo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della CRD4. Tale soluzione sembra però in contrasto con l'introduzione stessa del principio e non pienamente conforme al criterio di delega che fa riferimento alla modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Quanto agli strumenti deflativi del contenzioso, è stato introdotto l'istituto dell'oblazione ma solo con riferimento alla violazione di condotte relative alla disciplina degli emittenti. Infatti la CRD4 e la delega prevedono un amplissimo intervallo tra minimi e massimi edittali: l'oblazione, fondata sui minimi edittali, sembra quindi un istituto poco appropriato risolvendosi in concreto nell'applicazione di una sanzione di minima afflittività.

In attuazione della direttiva sono state altresì previste innovazioni di notevole rilievo: la sanzionabilità diretta sia delle persone giuridiche sia, in presenza di specifici presupposti, delle persone fisiche; massimali delle sanzioni pecuniarie elevati, in stretta aderenza a quanto previsto dalla delega legislativa; nuovi criteri per la quantificazione delle sanzioni e per la loro pubblicazione; misure di carattere non pecuniario (si tratta dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari, c.d. "*temporary ban*", applicabile come misura accessoria a quella pecuniaria nei confronti delle persone fisiche per violazioni di particolare gravità, e dell'ordine di porre termine alle violazioni, c.d. "*cease and desist order*", irrogabile in alternativa alla sanzione pecuniaria per violazioni di scarsa offensività o pericolosità).

E' stata rivista la disciplina dell'opposizione al provvedimento di applicazione della sanzione, di cui agli articoli 145, t.u.b., e 187-*septies* e 195 t.u.f., al fine di rendere omogenee le due procedure, costruendo un rito *ad hoc* che nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza CEDU del 4 marzo 2014 – causa n. 18640/10 (cd. sentenza Grande Stevens) assicuri celerità e efficienza del procedimento.

Come già illustrato con riferimento ai poteri di intervento, è necessario prendere atto che l'attività normativa dell'Unione europea nel settore bancario e finanziario è costituita in larga parte da normative direttamente applicabili. Tali normative, in ragione dei limiti delle competenze dell'Unione europea non prevedono il relativo regime sanzionatorio che è sempre rimesso al livello nazionale. E' necessario quindi costruire un meccanismo che abiliti in via generale le Autorità a sanzionare la violazione di tali norme. D'altro canto non si può non osservare come il principio della riserva di legge non consenta l'adozione di una norma di latitudine potenzialmente illimitata. In particolare per quanto riguarda i poteri sanzionatori, non sembra ammissibile l'adozione di una norma sostanzialmente in bianco, in cui l'identificazione



delle condotte sanzionate avviene in modo generico. Il principio è stato quindi accolto (cfr. articolo 144-*quingues*, t.u.b., e 194-*ter*, t.u.f.), ma con un ambito circoscritto, riconoscendo i poteri sanzionatori solo con riferimento alle disposizioni CRR e alle relative norme di livello 2 emanate dalla Commissione europea, nonché, dato il limitato novero, ai provvedimenti direttamente applicabili di EBA e ESMA.

Infine si segnala che le condotte per le quali sono previste le sanzioni amministrative oggetto del presente intervento di revisione non sono oggetto di sanzione penale prevista dal testo unico bancario o dal testo unico della finanza.

Inoltre, ai fini della comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 65, comma 1, si rappresenta che (come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. i), numero 4), LDE) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-*bis*, 131-*ter*, e 132, t.u.b., sono stati confermati i reati ivi previsti e non sono state introdotte sanzioni amministrative, avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo articolo 65, comma 1.

6. CICR

In conformità a quanto previsto dalla delega (articolo 3, comma 1, lettera b), LDE) della necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) per l'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia nelle materie prudenziali oggetto della CRD IV.

4. Articolato

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario-“t.u.b.”).

Comma 1: viene novellato l'art. 1, t.u.b., adeguando le definizioni ivi contenute a quelle indicate nella direttiva.

Commi 2 e 4: recano modifiche di carattere meramente materiale.

Comma 3: la norma modifica l'art. 6, t.u.b., consentendo alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad essa attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme di CRR, delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea ovvero degli atti direttamente applicabili emanati dall'EBA o dall'ESMA.

Comma 5: viene novellato l'art. 8, t.u.b., prevedendo che la Banca d'Italia adempia all'obbligo di pubblicità dei propri provvedimenti a carattere generale e di quelli individuali maggiormente rilevanti, non più nel Bollettino cartaceo ma sul proprio sito *web*.

Commi 6, 8, 16, 23, 24: viene espunta la previsione della previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge delega.

Comma 7: si modifica l'art. 14, t.u.b., in merito ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali nonché attribuendo alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le ipotesi di revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. o), LDE.

Commi 9 e 11: recano modifiche di mero coordinamento.



Comma 10: viene novellato l'art. 19, t.u.b., in relazione ai presupposti per l'acquisto di partecipazioni bancarie, in conformità degli articoli da 8 a 15, CRD4.

Comma 12: si modifica l'art. 25, t.u.b., relativamente ai requisiti dei partecipanti al capitale delle banche, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, e in conformità dell'articolo 23, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (CEBS/2008/214).

Comma 13: si modifica l'art. 26, t.u.b., relativamente agli esponenti aziendali delle banche, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, in conformità dell'articolo 91, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (EBA/GL/2012/06).

Comma 14: reca una modifica di merito coordinamento.

Comma 15: all'art. 28, t.u.b., viene introdotta una disposizione volta a consentire la computabilità delle azioni delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo come fondi propri ai sensi dell'art. 29 comma 2, CRR.

Comma 17: viene novellato l'art. 51, t.u.b., in materia di vigilanza informativa, prevedendo che la Banca d'Italia possa chiedere informazioni al personale delle banche sia direttamente sia tramite le banche stesse; tale previsione viene estesa anche ai soggetti esterni ai quali le banche abbiano delegato funzioni aziendali di rilievo.

Comma 18: si introducono gli artt. 52-bis e 52-ter, t.u.b., che prevedono l'adozione di sistemi di segnalazione (c.d. "whistleblowing"), sia all'interno dell'azienda sia alla Banca d'Italia, delle violazioni delle norme contenute nei titoli II e III del t.u.b. e degli atti UE direttamente applicabili, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. h), LDE; la norma sarà completata dalla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia che specificherà procedure, condizioni e limiti dei sistemi di segnalazione.

Comma 19: si modifica l'art. 53 t.u.b., in tema di vigilanza regolamentare, dal quale vengono enucleate le disposizioni in materia di poteri di intervento, trasferite nel nuovo articolo 53-bis (cfr. *infra*); nell'articolo in commento sono inserite le disposizioni di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. f), LDE (nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni; l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto), nonché dell'articolo 94, par.1, lettera g), numero ii), CRD4, che stabilisce che il *cap* alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati stabiliti dalla direttiva stessa.

Comma 20: nel nuovo articolo 53-bis, sono integrati i poteri di intervento della Banca d'Italia; in particolare si segnala, il comma 1, lettera e) con il quale viene previsto in capo alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali delle banche, nel caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), LDE; nel nuovo articolo 53-ter, t.u.b., vengono esplicitate le competenze della stessa Autorità ad adottare sia le misure sulle riserve di capitale sia quelle macroprudenziali previste dal CRR, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), LDE.

Comma 21: viene modificato l'art. 54, t.u.b., in materia di vigilanza ispettiva, in simmetria con il novellato art. 51.

Comma 22: viene apportata una mera integrazione all'art. 55, t.u.b.



Comma 25: reca modifiche di mero coordinamento e di rinvio.

Comma 26: si modifica l'art. 66, t.u.b., in tema di vigilanza consolidata di tipo informativo, in simmetria con il novellato art. 51.

Comma 27: viene modificato l'art. 67, t.u.b., in materia di vigilanza consolidata di tipo regolamentare, in simmetria con il novellato art. 53.

Comma 28: viene inserito l'art. 67-*ter*, t.u.b., recante, con riferimento alla vigilanza sul gruppo bancario, poteri di intervento, in simmetria con il nuovo art. 53-*bis*.

Comma 29: si modifica l'art. 68, t.u.b., relativo alla vigilanza consolidata di tipo ispettivo, in simmetria con il novellato art. 54.

Comma 30: si introduce l'art. 70-*bis*, t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo delle banche, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di un potere esercitabile nei casi in cui l'Autorità ritenga che l'intermediario sia ancora in grado di esprimere degli organi di amministrazione e controllo idonei e non ne sia quindi necessario il commissariamento.

Comma 31: viene modificato l'art. 79, t.u.b., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità finanziaria, ai sensi degli articoli 102, 104, 112, 114 e del capo I del titolo XI, CRD4.

Comma 32: viene novellato l'art. 95-*bis*, t.u.b., introducendo una previsione di mero coordinamento procedurale.

Comma 33: si introduce l'art. 98-*bis*, t.u.b., con riferimento agli organi della capogruppo, in simmetria con il nuovo art. 70-*bis*.

Commi 34-38: vengono apportate modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 107-112, t.u.b., in materia di intermediari finanziari e di confidi.

Commi 39-41: recano modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 114-*quingies* e ss., t.u.b., in materia di istituti di moneta elettronica.

Commi 42-44: vengono apportate modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 114-*novies*, 114-*undecies* e 114-*quaterdecies*, t.u.b., in materia di istituti di pagamento.

Commi 45 e 46: si apportano modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 128 e 128-*ter*, t.u.b., in tema di servizi di pagamento.

Commi 47, 49 e 50: vengono modificati rispettivamente gli artt. 133, 139 e 140, t.u.b., in merito al trattamento sanzionatorio delle fattispecie ivi previste, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. i), LDE.

Comma 48: viene integrato l'art. 136, t.u.b. con una previsione specifica sui conflitti di interesse, in coordinamento con il novellato articolo 53, comma 4.



Comma 51: si modifica l'art. 144, t.u.b., recante altre sanzioni amministrative alle società o enti, conformemente alle indicazioni dell'art. 3 comma 1 lett. i), LDE; oltre quanto già diffusamente illustrato al paragrafo 3 della presente relazione, si segnala che la norma è stata integrata indicando anche i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali di rilievo: al momento le condotte di questi soggetti non sono contemplate da alcuna norma, sia essa di rango primario o secondario, ma in relazione all'obbligo di fornire informazioni sarà modificata la disciplina secondaria di riferimento.

Comma 52: sono introdotti nel t.u.b., in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettere i), m) e n), LDE, l'art. 144-*bis*, che introduce l'istituto del *cease and desist order*, l'art. 144-*ter* che rivede l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali o al personale per le violazioni previste dalle disposizioni ivi richiamate; l'art. 144-*quater* che individua i criteri per la determinazione delle sanzioni previste nel titolo VIII, t.u.b., l'art. 144-*quinqies*, che attribuisce anche alle violazioni del CRR, delle norme tecniche emanate dalla Commissione e degli atti dell'ABE direttamente applicabili il presidio delle sanzioni ivi richiamate, e l'articolo 144-*sexies* che prevede la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di astensione disposto dall'articolo 53, comma 4, t.u.b.

Comma 53: reca modifiche all'art. 145, t.u.b., rivedendo la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni previste nel titolo VIII dello stesso t.u.b., in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. i), LDE.

Comma 54: vengono inseriti gli articoli 145-*ter*, che prevede in capo alla Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all'ABE le sanzioni applicate ai sensi del Titolo VIII nonché le informazioni sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori (cfr. articolo 69, CRD4), e 145-*quater*, che attribuisce alla stessa Autorità il potere di emanare la disciplina di attuazione del medesimo titolo, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. m), numero 4), LDE.

Comma 55: reca modifiche di carattere materiale all'art. 159, t.u.b.

Comma 56: reca modifiche di coordinamento sistematico all'art. 161, t.u.b.

Articolo 2 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385).

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate, con particolare riguardo alle discipline sanzionatorie, alle norme in materia di giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori, ai requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.

Inoltre il comma 1 individua, conformemente all'articolo 151, CRD4, la disciplina applicabile nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 460 CRR in materia di requisito di liquidità, mentre il comma 10 abilita la Banca d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema Informativo del Casellario) e alla Banca dati antimafia.

Articolo 3 (Modifiche alle Parti I, II e III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico della finanza- "t.u.f.")

Comma 1: viene novellato l'art. 1, t.u.f., adeguando le definizioni ivi contenute a quelle indicate nella direttiva.



Comma 2: si modifica l'art. 2, t.u.f., consentendo alla Consob e alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad esse attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme di CRR, delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea ovvero degli atti direttamente applicabili emanati dall'EBA o dall'ESMA.

Comma 3: reca una modifica di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 8, t.u.b., con la quale viene soppresso l'obbligo di pubblicità nel Bollettino cartaceo della Banca d'Italia, sostituito dalla pubblicazione sul sito web della medesima Autorità. Si ricorda che il Bollettino della Consob è già disponibile solo in formato elettronico.

Comma 4: si modifica l'art. 6, t.u.f., nel quale sono inserite le disposizioni di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. f), LDE (nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni; l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto), nonché dell'articolo 94, par.1, lettera g), numero ii), CRD4, che stabilisce che il *cap* alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati stabiliti dalla direttiva stessa.

Comma 5: si modifica l'art. 7, t.u.f. integrando i poteri di intervento della Banca d'Italia e della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare si segnala il nuovo comma 2-*bis*, con il quale viene previsto in capo alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, in caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), LDE.

Comma 6: nel nuovo articolo 7-*bis*, t.u.f., vengono esplicitate le competenze della Banca d'Italia ad adottare sia le misure sulle riserve di capitale sia quelle macroprudenziali previste dal CRR, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), LDE.

Comma 7: viene novellato l'art. 8, t.u.f., in materia di vigilanza informativa, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob possano chiedere informazioni al personale delle banche sia direttamente sia tramite le banche stesse; tale previsione viene estesa anche ai soggetti esterni ai quali le banche abbiano delegato funzioni aziendali di rilievo.

Comma 8: si introducono gli artt. 8-*bis* e 8-*ter*, t.u.f., che prevedono l'adozione di sistemi di segnalazione (c.d. "*whistleblowing*"), sia all'interno dell'azienda sia alla Banca d'Italia e alla Consob, delle violazioni delle norme contenute nella parte II, titoli I, II e III del t.u.f. e degli atti UE direttamente applicabili, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. h), LDE; la norma sarà completata dalla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia e della Consob che specificherà procedure, condizioni e limiti dei sistemi di segnalazione.

Comma 9: viene modificato l'art. 1, t.u.f., in materia di vigilanza ispettiva, in simmetria con il novellato art. 8.

Comma 10: si modifica l'art. 12, t.u.f., in materia di vigilanza sul gruppo, in simmetria con i novellati artt. 7, 8 e 10.

Comma 11: viene modificato l'art. 13, t.u.f., in tema di esponenti aziendali, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, in conformità dell'articolo 91, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (EBA/GL/2012/06).



Comma 12: viene novellato l'art. 14 t.u.f., in tema di partecipanti al capitale, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, e in conformità dell'articolo 23, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (CEBS/2008/214).

Comma 13: si modifica l'art. 15, t.u.f., in tema di presupposti per l'acquisto di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e SICAF, in conformità degli articoli da 8 a 15, CRD4.

Comma 14: viene novellato l'art. 19, t.u.f., in merito ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali.

Comma 15: viene modificato l'art. 34, t.u.f., relativo alle SGR, in simmetria con il novellato art. 19.

Comma 16: si modifica l'art. 35, t.u.f., relativo alle SICAV e alle SICAF, in simmetria con il novellato art. 19.

Comma 17: si modifica l'art. 38, t.u.f., relativo alle SICAV e alla SICAF in gestione esterna, in simmetria con il novellato art. 19.

Comma 18: viene novellato l'art. 52, t.u.f., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di intermediari comunitari, attribuendo alla Banca d'Italia anche il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità finanziaria, ai sensi degli articoli 102, 104, 112, 114 e del capo I del titolo XI, CRD4.

Comma 19: si introduce l'art. 56-bis, t.u.f., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo di SIM, SGR, SICAV e SICAF, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di un potere esercitabile nei casi in cui l'Autorità ritenga che l'intermediario sia ancora in grado di esprimere degli organi di amministrazione e controllo idonei e non ne sia quindi necessario il commissariamento.

Comma 20: si apportano modifiche di mero coordinamento sistematico all'art. 61, t.u.f., relativo alle società di gestione di mercati regolamentati.

Comma 21: si apportano modifiche di mero coordinamento sistematico all'art. 80, t.u.f., relativo alle società di gestione accentrata.

Comma 22: reca modifiche di mero carattere materiale.

Articolo 4 (Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 1: reca modifiche all'art. 187-septies, t.u.f., rivedendo la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo I-bis (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) della Parte V del t.u.f.; ancorchè l'articolo 187-septies non sia menzionato all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1, LDE, si è reputato opportuno, avvalendosi del criterio di cui alla lettera q) della medesima disposizione, allineare l'articolo 187-septies alle modifiche apportate all'articolo 195, t.u.f., che disciplina il procedimento sanzionatorio per le violazioni previste dalla Parte V, titolo II, t.u.f., e l'opposizione ai relativi provvedimenti sanzionatori.



Commi 2, 3 e 4: vengono modificati rispettivamente gli artt. 188, 189, e 190 t.u.f., in merito al trattamento sanzionatorio della persona giuridica in relazione alle fattispecie ivi previste, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. l), numero 1, della legge delega.

Comma 5: si introducono gli artt. 190-*bis* e 190-*ter*, il primo rivede l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali e al personale, quando responsabili delle violazioni di cui gli articoli 188, 189 e 190; il 190-*ter* nuclea dall'articolo 190 la disciplina sanzionatoria applicabile a talune persone fisiche, alle quali non si applica l'articolo 190-*bis*.

Commi 6-13: i commi 6, 8, 9, 11, e 13 danno attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 2, LDF; in ragione delle esigenze di coordinamento sancite dall'articolo 3, comma 1, lettera q), LDE, si è ritenuto anche di intervenire sull'articolo 192 (comma 7) e sul 193-quater (comma 12); nel primo caso si è inserito il comma 2-*bis*, per allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo alla impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della CRD4; nel secondo caso si è ritenuto di allineare i minimi e massimi edittali a quelli previsti dai novellati articoli 190 e 190-*bis*. Si è altresì intervenuti al comma 10 per introdurre una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori, disposto dall'articolo 6, comma 2-*novies*.

Comma 14: sono introdotti nel t.u.f., l'articolo 194-*bis*, 194-*ter*, 194-*quater* e 194-*quinquies*.

- 194-*bis*: in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera m), numero 2, LDE, individua i criteri per la determinazione delle sanzioni previste dal t.u.f.;
- 194-*ter*: attribuisce anche alle violazioni del CRR, delle norme tecniche emanate dalla Commissione e degli atti dell'ABE e AESFEM direttamente applicabili il presidio delle sanzioni ivi richiamate;
- 194-*quater*: in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera n), introduce l'istituto del *cease and desist order*;
- l'art. 194-*quinquies* che introduce in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera m), numero 5), l'istituto dell'oblazione per le violazioni previste dalle disposizioni ivi richiamate e al ricorrere di determinate circostanze.

Comma 15: si modifica l'art. 195, t.u.f., che rivede la procedura sanzionatoria per le sanzioni amministrative previste dal titolo II della Parte V, t.u.f.

Comma 16: vengono inseriti, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. m), numero 3, LDE, l'art. 195-*bis*, concernente la pubblicazione delle sanzioni amministrative, e l'art. 195-*ter*, che prevede in capo alla Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all'ABE le sanzioni applicate nonché le informazioni sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori.

Comma 17: viene inserito nel t.u.f. l'art. 196-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di emanare la disciplina di attuazione in materia di sanzioni, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. m), numero 4, LDE.

Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate, con particolare riguardo alle discipline sanzionatorie, alle norme in materia di giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori, ai requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.



Il comma 7, abilita la Banca d'Italia e la Consob ad accedere direttamente al SIC (Sistema Informativo del Casellario) e alla Banca dati antimafia.

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 1	La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento della CRD4.
Art. 2	La disposizione contiene le norme transitorie e finali sull'applicazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 3	La disposizione mira ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie al recepimento della CRD4.
Art. 4	La disposizione è volta ad integrare ed adeguare le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativa alle sanzioni.
Art. 5	La disposizione reca la disciplina transitoria e finale sull'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 6	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del presente schema normativo.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale.

Per quanto riguarda la Banca d'Italia, si ricorda, che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFEU la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

In merito alla Consob, si ricorda che la suddetta Autorità provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Il Presidente del Consiglio dei Ministri




DISSEMINATO

INIZIATIVO

Il Regio Commissario di Governo

11 FEB. 2015





ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La crisi finanziaria già nel 2009 ha evidenziato le carenze dell'architettura di vigilanza europea, fortemente frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell'attività dei gruppi bancari transfrontalieri.

La necessità di dare una prima risposta alle criticità evidenziate dalle crisi ha portato da una parte all'approvazione di una nuova architettura di vigilanza europea e, dall'altra, ad una fase di riforma della regolamentazione comunitaria relativa al settore bancario.

Sotto il primo profilo, le innovazioni si sono in un primo momento sostanziate nella creazione del Comitato per i Rischi sistemici – ESRB e, a livello microprudenziale, delle tre autorità settoriali (l'EBA per il settore bancario, l'EIOPA per quello assicurativo, e l'ESMA per i mercati finanziari).

Per quanto riguarda il quadro normativo, gli interventi di riforma hanno riguardato in primo luogo la vigilanza prudenziale, con l'approvazione nel giugno 2013 della direttiva 2013/36/UE (di seguito "CRD4") e del collegato Regolamento (UE) 575/2013 (di seguito "CRR"), che costituiscono il c.d. pacchetto CRD4/CRR.

La definizione di questo nuovo quadro normativo rappresentava un tassello fondamentale del secondo step della riforma della vigilanza europea, il Meccanismo Unico di Vigilanza divenuto operativo nel novembre 2014. L'entrata in vigore della CRD4/CRR rappresenta un passaggio cruciale per l'operatività del SSM, dato che, superando le preesistenti normative nazionali, mette la BCE, in qualità di supervisore unico, in condizione di applicare gli stessi strumenti di vigilanza a tutte le banche dell'euro area sottoposte al suo controllo.

Il pacchetto CRD4/CRR costituisce la legislazione di base sull'armonizzazione delle norme di vigilanza nel settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook nel mercato interno per il settore bancario contenente regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione europea; con il complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 articoli per circa 1.500 pagine di



norme di grande dettaglio), vengono trasposti nell'UE gli Accordi di Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria.

L'intervento regolatore proposto, coerente con il programma di governo, è volto a recepire, nell'ordinamento nazionale, la direttiva CRD4 che doveva essere attuata entro il 31 dicembre 2013. L'approvazione della delega legislativa da parte del Parlamento solo con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 -- legge di delegazione europea 2013 -- secondo semestre, non ha reso possibile rispettare tale termine ed è pertanto pendente una procedura d'infrazione. Il termine per l'esercizio della suddetta delega verrà a scadenza il 12 febbraio 2015.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento è contenuta nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario – t.u.b.), nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza – t.u.f.) e nella disciplina di livello secondario emanata dalla Banca d'Italia.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al testo unico bancario e al testo unico della finanza.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali in quanto rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

L'intervento regolatorio riguarda le sole parti della direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, non per tutte le disposizioni della CRD4 è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, t.u.b., la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare



con propri provvedimenti generali le materie ivi indicate al comma 1. La Banca d'Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti ha quindi dato attuazione alle disposizioni di CRD4 in tema di:

- accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);
- misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
- processo prudenziale;
- informativa al pubblico Stato per Stato;
- governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTI II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e ha come obiettivo principale quello di rafforzare la disciplina prudenziale nei confronti delle banche e delle imprese di investimento e di incrementare il livello di armonizzazione della regolamentazione degli intermediari che operano nel mercato interno dell'Unione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

È pendente una procedura di infrazione (n. 2014/142) per il mancato recepimento nei termini previsti.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento è coerente con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto. La disciplina sanzionatoria contenuta nel provvedimento legislativo in esame non contrasta con la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul rispetto del principio del "ne bis in idem". Nel provvedimento in esame vengono infatti introdotte nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza solo sanzioni amministrative pecuniarie. Non vi sono nei medesimi testi legislativi sanzioni penali per le medesime condotte. Si segnala, a meri fini di completezza espositiva, che la Cassazione penale, Sez. V, Ord., (ud. 10-11-2014) 15-01-2015, n. 1782 ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità dell'articolo 187-bis, t.u.f.: tale articolo verte sulla materia dell'abuso di informazioni privilegiate che esula dall'ambito della delega legislativa e non è ricompresa nell'oggetto del presente decreto legislativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTIE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'introduzione delle nuove definizioni normative di "istituti di moneta elettronica comunitari" e di "personale" è in linea con la nuova disciplina proposta, con la disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. "CRR") e con il quadro normativo nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si modificano parti di commi della legislazione vigente;
- si sostituiscono o si abrogano interi commi;
- si aggiungono nuovi articoli;
- è abrogato interamente un solo articolo (articolo 27, t.u.b.)



- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte del Mef, della Banca d'Italia e della Consob.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La crisi finanziaria già nel 2009 ha evidenziato le carenze dell'architettura di vigilanza europea, fortemente frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell'attività dei gruppi bancari transfrontalieri.

La necessità di dare una prima risposta alle criticità evidenziate dalle crisi ha portato da una parte all'approvazione di una nuova architettura di vigilanza europea e, dall'altra, ad una fase di riforma della regolamentazione comunitaria relativa al settore bancario.

Sotto il primo profilo, le innovazioni si sono in un primo momento sostanziate nella creazione del Comitato per i Rischi sistemici - ESRB e, a livello microprudenziale, delle tre autorità settoriali (l'EBA per il settore bancario, l'EIOPA per quello assicurativo, e l'ESMA per i mercati finanziari).

Per quanto riguarda il quadro normativo, gli interventi di riforma hanno riguardato in primo luogo la vigilanza prudenziale, con l'approvazione nel giugno 2013 della direttiva 2013/36/UE (di seguito "CRD4") e del collegato Regolamento (UE) 575/2013 (di seguito "CRR"), che costituiscono il c.d. pacchetto CRD4/CRR.

La definizione di questo nuovo quadro normativo rappresentava un tassello fondamentale del secondo step della riforma della vigilanza europea, il Meccanismo Unico di Vigilanza divenuto operativo nel novembre 2014. L'entrata in vigore della CRD4/CRR rappresenta un passaggio cruciale per l'operatività del SSM, dato che, superando le preesistenti normative nazionali, mette la BCE, in qualità di supervisore unico, in condizione di applicare gli stessi strumenti di vigilanza a tutte le banche dell'euro area sottoposte al suo controllo.

Il pacchetto CRD4/CRR costituisce la legislazione di base sull'armonizzazione delle norme di vigilanza nel settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook nel mercato interno per il settore bancario contenente regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza



prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione europea; con il complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 articoli per circa 1.500 pagine di norme di grande dettaglio), vengono trasposti nell'UE gli Accordi di Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria.

L'intervento regolatore proposto, coerente con il programma di governo, è volto a recepire, nell'ordinamento nazionale, la direttiva CRD4 che doveva essere attuata entro il 31 dicembre 2013. L'approvazione della delega legislativa da parte del Parlamento solo con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, non ha reso possibile rispettare tale termine ed è pertanto pendente una procedura d'infrazione. Il termine per l'esercizio della suddetta delega verrà a scadenza il 12 febbraio 2015.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono quelli perseguiti dal legislatore comunitario con l'approvazione del pacchetto CRD4/CRR. In estrema sintesi:

- assicurare che le banche e gli altri intermediari siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo;
- assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza e efficacia;
- assicurare che il Single Rulebook sia applicato in ugual modo alle banche e agli altri intermediari in tutti gli Stati membri;
- assicurare che le prassi e decisioni in materia di vigilanza siano trasparenti, prevedibili e armonizzate;
- rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;
- assicurare la corretta applicazione del mutuo riconoscimento e della vigilanza dello Stato membro d'origine;
- rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli stessi;
- rafforzare la solvibilità delle banche e degli intermediari, affinché siano dotati di capitale adeguato in termini di quantità e qualità in funzione dei rischi ai quali possono essere esposti;
- rafforzare il governo societario delle banche e degli intermediari.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR.

Al fine di verificare gli obiettivi sopra indicati, saranno utilizzati principalmente i seguenti indicatori:

- l'evoluzione degli indicatori legati ai principali profili di rischio e dei relativi presidi (ad esempio, il rischio di credito, la patrimonializzazione e la redditività);
- l'evoluzione di aspetti legati alla gestione societaria.

Si ricorda che i soggetti destinatari dell'intervento normativo sono tutti soggetti vigilati, sottoposti a vigilanza continua nonché a periodiche prove di stress.



D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono banche, intermediari finanziari, confidi, Imel, istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav e Sicaf, oltre che Banca d'Italia e Consob.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia e Consob.

Il Dipartimento del tesoro ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento. La consultazione pubblica è iniziata il 22 dicembre 2014 e si è conclusa il 20 gennaio 2015. L'Amministrazione ha attentamente vagliato tutti i contributi pervenuti insieme con Banca d'Italia e Consob. Associazioni quali Assonime e ABI, Assosim e Assorcti nonché Borsa italiana e diversi studi legali hanno inviato osservazioni.

Molta parte delle osservazioni ha riguardato la parte sanzionatoria (si rinvia alla sezione 4 per gli approfondimenti).

Le osservazioni pervenute hanno in particolare indotto modifiche delle proposte normative in relazione all'obbligo di astensione degli amministratori (circoscritto al caso di interesse in conflitto), alla pubblicazione della sanzione sul sito web del soggetto sanzionato (che è divenuta un'opzione per le Autorità di vigilanza), al richiamo esplicito di taluni principi del procedimento sanzionatorio (ora espressamente enunciati), alla sanzione accessoria dell'interdizione (la cui applicazione non è più automatica ma rimessa alla valutazione discrezionale delle Autorità di vigilanza).

Sul sito del Dipartimento del tesoro sono reperibili, alla voce "Consultazioni", i documenti pubblicati.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'ordinamento nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva e pertanto la sua attuazione è un atto dovuto. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono percorribili.

Si ricorda che è pendente procedura di infrazione per la mancata trasposizione della Direttiva nel termine previsto.

Inoltre, come indicato alla sezione 1.A le disposizioni del pacchetto CRd4/CRR costituiscono il Single Rulebook per la conduzione della vigilanza unica da parte del SSM. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1024/2013 che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico la BCE è tenuta ad applicare il diritto dell'Unione europea e, nel caso in cui questo sia costituito da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. In mancanza delle norme di trasposizione nazionale la BCE non potrebbe operare nei confronti delle banche italiane sottoposte alla sua vigilanza diretta.



SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio riguarda le sole parti della Direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, non per tutte le disposizioni della CRD4 è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "t.u.b."), la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali le materie ivi indicate al comma 1. La Banca d'Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti ha quindi dato attuazione alle disposizioni di CRD4 in tema di:

- accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);
- misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
- processo prudenziale;
- informativa al pubblico Stato per Stato;
- governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Dal punto di vista del contenuto dello schema di decreto legislativo, gli spazi di discrezionalità concessi dalla direttiva e dalla delega legislativa sono piuttosto limitati. Si è dato conto nella Sezione 2 delle modifiche rivenienti dalla procedura di consultazione.

D'altro canto la delega legislativa, alla lettera m), n. 1, prevede che il legislatore valuti l'estensione del principio del *favor rei* in caso di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione, nonché, nell'ottica di un recupero di efficienza dei procedimenti sanzionatori, la lettera m), n. 5, è volta a prevedere l'introduzione di efficaci strumenti deflazione del contenzioso per le fattispecie connotate da minore offensività o pericolosità e l'esclusione della punibilità delle condotte prive di offensività o pericolosità.

L'attuazione di tali criteri è stata oggetto di ampia discussione, all'esito della quale non si è ritenuto di introdurre il principio del *favor rei*. Finora tale principio è stato accolto, anche dalla Corte Costituzionale, solo per la materia tributaria, mentre sono rimasti esclusi gli altri innumerevoli ambiti per i quali sono previste sanzioni amministrative. Il principio non è infatti stato introdotto nella legge 24 novembre 1981, n. 689 che rappresenta l'architrave delle sanzioni amministrative e che invece accoglie il principio di legalità nell'accezione del principio di irretroattività della legge.

Pur considerando il *favor rei* come un principio di civiltà giuridica, il suo riconoscimento nel contesto della trasposizione della CRD4 presenta talune criticità.

Si evidenzia, in primo luogo, che la delega si riferisce solo ad alcune sanzioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico della finanza. Non sembra ammissibile una introduzione del principio limitata solo ad alcune fattispecie né i confini della delega legislativa sembrano consentirne un'applicazione più ampia.

Si osserva, inoltre, che il principio del *favor rei* rende le disposizioni più favorevoli entrate in vigore dopo il momento in cui è stata commessa la violazione applicabili a tutti i procedimenti sanzionatori ancora *sub iudice*. E' plausibile che il passaggio da una disciplina imperniata sulla responsabilità delle persone fisiche ad una basata sulla responsabilità delle persone giuridiche, come sopra illustrato, sia ritenuto un regime più favorevole per gli esponenti aziendali. Tutti i procedimenti in corso verrebbero quindi azzerati, ma allo stesso tempo sarebbe da escludere una responsabilità diretta dell'ente per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La Banca d'Italia ha fatto presente che l'introduzione di tale principio in



questo contesto potrebbe determinare l'impossibilità di perseguire un soggetto nonostante l'esplicita richiesta da parte della BCE.

La Consob ha proposto una norma transitoria tale che il principio del *favor rei* possa applicarsi solo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della CRD4. Tale soluzione sembra però in contrasto con l'introduzione stessa del principio e non pienamente conforme al criterio di delega che fa riferimento alla modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Anche con riguardo agli strumenti deflativi del contenzioso, è stata oggetto di discussione approfondita l'introduzione del patteggiamento, dell'istituto dell'oblazione e della non sanzionabilità delle violazioni in caso di assoluta mancanza di effettivo danno o pericolo. Quanto al patteggiamento, l'analisi dottrina è ancora a uno stadio preliminare e non sufficiente a sostenere l'introduzione dell'istituto.

Quanto all'oblazione, la CRD4 e la delega prevedono un amplissimo intervallo tra minimi e massimi edittali: l'oblazione, fondata sui minimi edittali, sembra quindi un istituto poco appropriato risolvendosi in concreto nell'applicazione di una sanzione di minima afflittività. È stato quindi introdotto l'istituto dell'oblazione ma solo con riferimento alla violazione di talune condotte di minore rilevanza relative alla disciplina degli emittenti.

Infine è stata esaminata l'opzione dell'esclusione dell'esercizio del potere sanzionatorio per i fatti privi di effettiva offensività. Dal punto di vista di politica del diritto, si osserva che le disposizioni del testo unico bancario e del testo unico della finanza sono in larga misura norme prudenziali, la cui violazione è punibile indipendentemente dalla produzione di un danno: la norma determinerebbe quindi un'alterazione profonda dell'impianto sanzionatorio, ben oltre le finalità di deflazione del contenzioso. Le ipotesi di scarsa offensività o pericolosità sono invece state coperte con l'introduzione della sanzione alternativa del "*cease and desist order*".

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio proposto non comporta svantaggi, ma andrà a beneficio della stabilità e della solidità del sistema bancario e finanziario nazionale.

Per quanto riguarda l'incidenza sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'intervento regolatorio dota le Autorità di vigilanza dei poteri necessari ad assicurare l'adeguato presidio sugli operatori.

Si rappresenta che l'intervento regolatorio non determina, neppure indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale, riguardanti gli intermediari finanziari e la loro attività ai sensi delle riferite norme del t.u.b.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.



L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

Un sistema bancario e finanziario più robusto e solido indirettamente inciderà positivamente sulle imprese, i risparmiatori, gli investitori e i clienti.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il «costo della regolamentazione» recata dal pacchetto CRD4/CRR, si tratta di considerare i maggiori oneri connessi alla ridefinizione dei coefficienti e della composizione del capitale. Nello stesso tempo, è necessario quantificare le conseguenze delle nuove regole sulla liquidità. Le banche italiane dovranno quindi affrontare una serie di costi legati principalmente all'aumento della quantità e della qualità del capitale da detenere; l'implementazione di un progetto di adeguamento per far fronte ai cambiamenti in termini di organizzazione, processi e strumenti.

Per questi aspetti si rinvia allo studio d'impatto presentato dalla Commissione insieme alla proposta relativa a CRR, disponibili sul sito web dell'istituzione.

Si rinvia altresì al paper occasionale "l'impatto di Basilea 3 sull'economia italiana (disponibile sul sito della Banca d'Italia) che quantifica i costi per l'economia italiana dell'adeguamento ai nuovi standard di capitale e liquidità stabiliti dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria.

L'evoluzione normativa richiede un'attività di compliance molto complessa e articolata per le banche minori, che non sempre riescono a internalizzare al meglio tutti i processi.

L'intervento regolatore di per sé invece non introduce né elimina oneri amministrativi o informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Gran parte delle norme introdotte o modificate prevede l'emanazione di normativa secondaria da parte del MEF e delle Autorità di vigilanza. Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'emanazione di tali norme secondarie.

L'intervento regolatore non comporta effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di natura ordinamentale. Le Autorità, incaricate dell'attuazione operativa delle norme, sono già dotate delle competenze tecniche e professionali necessarie.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Complessivamente il pacchetto CRD4/CRR si pone l'obiettivo di garantire la solidità del



sistema bancario, che non potrà non avere un impatto significativo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata: (i) per quanto riguarda le banche alla BCE o alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; (ii) per gli intermediari finanziari, confidi, Imel e istituti di pagamento, alla Banca d'Italia; (iii) per le Sim, Sgr, Sicav e Sicaf, alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenza.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il MEF non ha strumenti di monitoraggio diretto, in quanto non ha poteri di vigilanza sui soggetti operanti nel mercato, destinatari del provvedimento i quali, invece, sono vigilati dalle competenti Autorità (BCE, Banca d'Italia e Consob). Tramite gli usuali meccanismi di raccordo istituzionale con le Autorità di vigilanza il MEF verificherà l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Ulteriori elementi informativi deriveranno dagli usuali canali di comunicazione con la platea degli stakeholders.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, nel rispetto, comunque, delle disposizioni della Direttiva.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Con riferimento esclusivamente alle disposizioni della CRD4 trasposte con il decreto legislativo, gli aspetti prioritari da monitorare riguardano:

- l'attuazione degli articoli 25 e 26, t.u.b., e degli articoli 13 e 14, t.u.f, relativi ai requisiti di idoneità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali;
- l'applicazione del novellato sistema sanzionatorio, con particolare riguardo ai provvedimenti sanzionatori nei confronti delle persone fisiche.

Il MEF curerà l'elaborazione della VIR, anche sulla base dei contributi forniti dall'Autorità di vigilanza.



SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatore proposto rispetta nel contenuto dispositivo il livello minimo di regolazione europea.

Dal punto di vista soggettivo, si evidenzia che il pacchetto CRD4/CRR individua come proprio ambito di applicazione solo gli enti creditizi e le imprese di investimento. Al fine di evitare disallineamenti nella legislazione nazionale, le modifiche introdotte a talune disposizioni del testo unico bancario riguardano anche intermediari finanziari, confidi, Imel e istituti di pagamento, mentre le modifiche a talune disposizioni del testo unico della finanza, riguardano oltre che le Sim, le Sicav, le Sicaf, anche le Sgr.

Si rappresenta comunque che la delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria. La CRD4 realizza, infatti, un'importante riforma del sistema sanzionatorio al quale si stanno allineando tutte le proposte di direttiva in materia finanziaria: l'articolo 66, comma, 2, CRD4, sancisce infatti il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. In proposito il legislatore delegante ha ritenuto fondamentale che il sistema sanzionatorio in materia finanziaria sia coerente e organico al fine di evitare che gli stessi soggetti - o violazioni tra loro omogenee - siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell'autorità (Banca d'Italia o Consob) competente ad irrogare la sanzione. Pertanto, la legge delega prevede la revisione secondo i criteri indicati dalla CRD4 non solo delle sanzioni amministrative recate dal testo unico bancario, ma anche di quelle recate dal testo unico della finanza per le violazioni della disciplina in materia di intermediari, mercati ed emittenti.

